



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**IL GIUDICE DEL LAVORO DEL TRIBUNALE DI VENEZIA**

dott.ssa Margherita Bortolaso

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa di lavoro n. 1934/2016 RG promossa con ricorso

da



con avv.to Alfredo Cursio, come da mandato allegato al ricorso

contro

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE per la CAMPANIA, UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI VENEZIA e UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI CASERTA**

in proprio ex art 417 bis cpc

- resistente -

in punto: mobilità territoriale obbligatoria ex legge 107/2015 - fase C);

decisa all' udienza 11.5.2017.

**FATTO**

Con ricorso ex art 414 c.p.c. depositato telematicamente il 24.9.2016, contenente istanza cautelare ex art. 700 c.p.c., la ricorrente in epigrafe indicata ha convenuto in giudizio il Miur e gli Uffici periferici di Venezia e Caserta esponendo: - di essere docente di scuola primaria inserita nella corrispondente graduatoria ad esaurimento della provincia di propria residenza; - di essere stata immessa in ruolo, all'esito della c.d. fase "C" del piano straordinario di immissioni in ruolo di cui all'art. 1, comma 98, della Legge 107/2015 con decorrenza giuridica 01.09.2015 su posto comune per l'insegnamento nella scuola primaria e di avere superato positivamente il periodo di formazione e prova, con la conferma in ruolo; - di essere stata successivamente obbligata, ai sensi dell' art. 1 comma 108 della medesima legge 107/2015 e in applicazione del CCNL 8.4.2016, a partecipare alla mobilità straordinaria a livello nazionale per l'anno scolastico 2016/2017, e di



avere indicato quali preferenze di sede ai fini di un eventuale trasferimento nell'ordine quale prima preferenza ambito territoriale ricomprendente il proprio comune di residenza e in successione altri ambiti della regione di appartenenza, ossia la Campania, e del Lazio ; - di avere invece ottenuto il trasferimento presso ambito territoriale del Veneto provincia di Venezia.

Ha agito in giudizio contestando tale assegnazione per erronea applicazione da parte del Miur del meccanismo di attribuzione delle sedi come previsto all'art. 6 + all 1 del Ccnl 8.4.2016 posto che altri docenti hanno ottenuto il trasferimento negli ambiti territoriali indicati nella sua (della stessa ricorrente) domanda tra le prime preferenze, segnatamente nell' ambito territoriale Lazio 0021, pur con punteggio inferiore e non avendo diritto di precedenza.

Chiede dunque al tribunale di condannare il Miur ad assegnarla al primo degli Ambiti Territoriali indicati nella domanda di mobilità (Caserta 0011) o in subordine agli altri Ambiti Territoriali indicati nell'ordine di preferenza della predetta domanda territorialmente più vicini alla sua residenza.

Il Miur si è costituito contestando la pretesa, sostenendo nel merito, in estrema sintesi, la correttezza del proprio operato consistito nel confrontare le prime preferenze indicate dai docenti, poi le seconde, quindi le terze e così via, assegnando la sede al docente con maggior punteggio tra coloro che hanno indicato la sede allo stesso livello di preferenza, ossia considerando prioritariamente l' aggregazione delle preferenze di pari livello e il punteggio solo come criterio successivo.

Il procedimento è stato istruito con acquisizione della documentazione offerta.

Con decreto del Presidente del Tribunale datato 31.3.2017 il fascicolo a seguito di trasferimento ad altro ufficio del magistrato assegnatario dr Luigi Perina è stato riassegnato allo scrivente giudicante.

Alla prima odierna udienza all' esito di tale riassegnazione la causa è stata trattenuta in decisione con conseguente declaratoria di non luogo a provvedere quanto all' istanza cautelare.

#### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Il ricorso va accolto attesa la non-consonanza delle modalità operative seguite dal Ministero alla normativa di riferimento, in particolare alla previsione del contratto integrativo secondo cui l' ordine di graduatoria degli aspiranti va determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al contratto stesso, ossia in base al punteggio.



Come è noto con la l. 107/15 è stato deliberato un piano straordinario di assunzione a tempo indeterminato di docenti rivolto ai vincitori del concorso bando nr. 82 del 2012 e ai docenti inseriti nelle GAE di cui all'art. 1 comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296; per coloro tra questi che non siano stati assegnatari di assunzione ai sensi del comma 98 lett. a) l'assunzione è prevista con decorrenza 1 settembre 2015 e l'assegnazione della sede è provvisoria dovendo intervenire l'assegnazione definitiva nell'a.s. 2016/2017 ( cfr art. 1 co 73 ).

Per l'a.s. 2016/2017 l'art. 1 comma 108 stabilisce un piano di mobilità territoriale su tutti i posti dell'organico cui partecipano i docenti assunti a tempo indeterminato entro l'a.s. 2014/2015 e che riguarda tutti gli ambiti territoriali nazionali e tutti i posti vacanti e disponibili inclusi quelli assegnati in via provvisoria per l'a.s. 2015/2016 ai docenti di cui all'art. 1 co 98 lett. b ( ovvero i docenti provenienti dalle GAE ).

Tale norma - art. 1 comma 108 - recita testualmente: *“ 108. Per l'anno scolastico 2016/2017 e' avviato un piano straordinario di mobilita' territoriale e professionale su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia, rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015. Tale personale partecipa, a domanda, alla mobilita' per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia, di cui all'articolo 399, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, per tutti i posti vacanti e disponibili inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell'anno scolastico 2015/2016 ai soggetti di cui al comma 96, lettera b), assunti ai sensi del comma 98, lettere b) e c). Successivamente, i docenti di cui al comma 96, lettera b), assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di assunzioni ai sensi del comma 98, lettere b) e c), e assegnati su sede provvisoria per l'anno scolastico 2015/2016, partecipano per l'anno scolastico 2016/2017 alle operazioni di mobilita' su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale. Limitatamente all'anno scolastico 2015/2016, i docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015, anche in deroga al vincolo triennale sopra citato, possono richiedere l'assegnazione provvisoria interprovinciale. Tale assegnazione puo' essere disposta dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca nel limite dei posti di organico dell'autonomia disponibili e autorizzati”.*

A seguito della definizione del Contratto Integrativo con i principali Sindacati del Comparto scuola (CCNI Mobilità 2016/2017 dell' 8.4.2016), le operazioni di mobilità sono state articolate, sub art 6, in quattro distinte FASI, che possono essere raggruppate nei seguenti due grandi gruppi tenendo



conto della decorrenza e della tipologia di assunzione, nonché dell'ambito, provinciale o interprovinciale, in cui la mobilità avviene:

1. FASE A, riservata ai docenti immessi in ruolo entro l'a.s. 2014/15 e ai neo assunti nelle fasi 0 e A, che riguarda i trasferimenti dei docenti all'interno delle singole province, con la consueta mobilità da scuola a scuola;
2. FASI B, C e D, che integrano nel loro insieme la c.d. mobilità straordinaria su tutti i posti vacanti e disponibili e su tutto il territorio nazionale e riguardano spostamenti tra province con trasferimenti su Ambiti Territoriali.

Il successivo art. 13 del medesimo CCNI 8.4.2016 disciplina nel dettaglio il sistema delle precedenze, prevedendo diverse categorie ed inserendo funzionalmente le stesse, secondo uno specifico ordine di priorità, nelle sequenze operative della mobilità territoriale.

Nell'Allegato 1 al CCNI vengono ripercorse le varie fasi della mobilità e viene, da ultimo, espressamente precisato che: *“Per ciascuna delle operazioni l'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al presente contratto. L'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio. A parità di punteggio e precedenza, la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica”*.

Quanto alla FASE C, che qui interessa, il richiamato art. 6 del CCNI al comma 1 così dispone: *“FASE C. 1. Gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti da GAE, parteciperanno a mobilità territoriale. La mobilità avverrà su istanza di parte ovvero, in assenza di istanza, d'ufficio, nel limite dei posti vacanti e disponibili in tutti gli ambiti inclusi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE, dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti. La mobilità avverrà secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali. L'ordine di preferenza è indicato nell'istanza ovvero determinato o completato d'ufficio. A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza”*.

Il comma 2 del medesimo art. 6 stabilisce che *“le operazioni di cui alle fasi del comma 1 sia per la mobilità professionale che per la mobilità territoriale avvengono secondo l'ordine definito dall'allegato 1”*.

Tale allegato 1 per la fase C dispone che *“l'ordine delle operazioni dei movimenti sarà il seguente: trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari delle precedenze nell'ordine di cui al punto 111)- 1)- 2) e 3) dell'art. 13 del presente contratto; b1. trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari*



della precedenza di cui al punto V) dell'art. 13 del presente contratto: genitori di disabile; b2. trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto V) dell'art. 13 del presente contratto: assistenza familiari; c. trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari delle precedenze di cui al punto VI) dell'art. 13 del presente contratto; d. trasferimenti a domanda dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto VII) dell'art. 13 del presente contratto; e. trasferimenti dei docenti che non usufruiscono di alcuna precedenza”, con la precisazione che **“per ciascuna delle operazioni l'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al presente contratto. L'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio. A parità di punteggio e precedenza, la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica...”**.

A ciascun docente era richiesto di inserire nella domanda, in ordine di preferenza, tutti gli ambiti territoriali (direttamente o tramite indicazione delle province di riferimento; in caso di compilazione solo parziale l'ordine veniva compilato automaticamente dal sistema sulla base di una tabella di vicinanza); ad ogni docente era d'altro canto assegnato un punteggio costituito da un “punteggio base” fisso determinato da elementi relativi all'anzianità di servizio, alle esigenze familiari di cui alle lettere B), C) e dal possesso di titoli generali e da un eventuale punteggio “variabile” per ricongiungimento al coniuge o ai genitori o ai figli o altri motivi particolari spettante solo in relazione ad un singolo specifico ambito territoriale siccome comprensivo di un determinato comune.

Ad avviso di questo giudicante - in linea con l'orientamento già espresso da questo Tribunale in plurimi provvedimenti cautelari (di primo grado e reclamo) - in base alle richiamate disposizioni contrattual-collettive disciplinanti le modalità di attuazione della mobilità, l'Amministrazione avrebbe dovuto considerare per ciascun docente l'ordine di preferenza e, per stabilire l'ordine di graduatoria, il punteggio assegnato, punteggio che nei vari ambiti richiesti tra le preferenze poteva essere, appunto, diverso (da cui l'inutilizzabilità dell'ordinario sistema della graduatoria unica nazionale).

In altre parole il Miur non doveva, come invece ha fatto, confrontare le prime preferenze indicate dai docenti, poi le seconde, quindi le terze e così via, assegnando la sede al docente con maggior punteggio tra coloro che avessero indicato la sede allo stesso livello di preferenza, ossia considerando prioritariamente l'aggregazione delle preferenze di pari livello e il punteggio solo come criterio successivo.



Il medesimo Ministero avrebbe invece dovuto determinare l'ordine di graduatoria degli aspiranti, per ciascuna preferenza da intendersi come "ciascun ambito territoriale indicato tra le preferenze", sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al contratto stesso, ossia in base al punteggio.

Un tanto è imposto dal contratto integrativo laddove, all' allegato 1, prevede che "*l'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al presente contratto*".

La diversa modalità seguita dall' Amministrazione, basata appunto sull' ordine delle preferenze con valenza del punteggio quale criterio successivo, non appare corretta in quanto è difforme dal dato normativo, in particolare da tale previsione dell' allegato 1 al CCNL di un ordine di graduatoria non già sulla base dell' ordine delle preferenze, ossia aggregando le preferenze collocate allo stesso livello, bensì, appunto, "*per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al presente contratto*", come confermato dall' ulteriore previsione subito a seguire secondo cui "*L'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio*".

In estrema sintesi e conclusivamente il distinguo decisivo, a supporto della correttezza dell' interpretazione alla base del ricorso, è tra il concetto "per ciascuna preferenza", previsto dal contratto collettivo, e un criterio, invece non previsto e contrario al principio di imparzialità e buon andamento della PA ex art. 97 Cost. fatto proprio dall'art. 28 DPR 487/94, basato sull'ordine delle preferenze.

Ne deriva la fondatezza della pretesa della odierna ricorrente essendo comprovato documentalmente dai bollettini di trasferimento allegati al ricorso che altri docenti con punteggio inferiore alla ricorrente (= punti 33, 39, 27, 42 rispetto ai 45 della ricorrente) hanno ottenuto il trasferimento nell' ambito territoriale Lazio 0021 indicato dalla medesima ricorrente tra le prime preferenze, segnatamente al nono posto, come da domanda di mobilità allegata al ricorso.

Il ricorso va quindi, quanto a tale ambito, accolto.

La novità delle questioni dibattute e il contrasto della giurisprudenza sulla questione (per lo più provvedimento cautelari, ma in parte anche sentenze) giustificano l' integrale compensazione delle spese di lite.

**P.Q.M.**

definitivamente pronunciando, così provvede:



- 1) condanna il Miur ad assegnare la ricorrente, quale ambito spettante a seguito della mobilità obbligatoria ex art 1 comma 108 legge 107/2015 - fase C, all'Ambito Territoriale "Lazio 0021";
- 2) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.

Venezia – udienza 11.5.2017

Il Giudice

